

Trust e fondo patrimoniale: differenze e affinità

di CHIARA CERSOSIMO

Il fondo patrimoniale è un istituto tipico del diritto di famiglia – disciplinato da norme di legge inderogabili – che ha come scopo specifico quello di vincolare determinati beni (immobili, mobili registrati, titoli di credito) al soddisfacimento dei bisogni familiari (art. 167 c.c.).

Il *trust*, invece, è un istituto mutuato dal sistema di *common law*, avente struttura e funzione atipica, che può adattarsi a varie esigenze, tra cui quelle inerenti ai bisogni della famiglia. Esso dà vita ad un mero rapporto obbligatorio, la validità del quale dipende dalla possibilità e liceità degli interessi perseguiti dal disponente e non dall'osservanza delle norme che disciplinano il fondo patrimoniale, che, altrimenti, finirebbero per svuotare di ogni utilità giuridica l'istituto in questione.

Parte della giurisprudenza ritiene che ove lo schema negoziale del *trust* venga utilizzato per regolare rapporti familiari, questo debba risultare aderente e sovrapponibile alla disciplina del fondo patrimoniale. In tal modo, viene esclusa la possibilità di ricorrere all'istituto anglosassone ogni qualvolta sia astrattamente utilizzabile il fondo patrimoniale. Una tale impostazione, però, è stata rifiutata da altra giurisprudenza, che chiamata a pronunciarsi sul tema, ha affermato che i due istituti possono, nell'ambito della famiglia fondata sul matrimonio, concorrere o succedersi al fine di garantire, con maggiore efficacia, il soddisfacimento dei bisogni dei figli minorenni. Una sentenza di qualche anno fa, addirittura, per superare il limite di durata del fondo patrimoniale, connesso all'esistenza stessa del matrimonio, aveva autorizzato la sua conversione in *trust*, ritenendo quest'ultimo lo strumento più idoneo per la tutela degli interessi dei beneficiari minorenni, in caso di patologia del rapporto coniugale, ma anche in vista del decesso di uno dei due coniugi.

L'affinità ravvisabile tra fondo patrimoniale e *trust* risiede unicamente nell'effetto segregativo: la separazione patrimoniale è effetto centrale e indefettibile di entrambi gli istituti. Appartiene, invece, unicamente al *trust* il c.d. affidamento. Il disponente trasferisce al *trustee* la posizione soggettiva "segregata", di cui quest'ultimo diviene titolare esclusivo, pur rimanendo obbligato verso i beneficiari, unici titolari di azioni di responsabilità contro il *trustee* inadempiente. La segregazione conseguente al *trust* è specchio della priorità giuridica dell'interesse dei beneficiari: il *trustee* riceve i beni dal disponente, divenendone titolare, ma da questi non può trarre alcun profitto. Egli si occuperà unicamente della gestione del patrimonio segregato per poi trasferirlo al beneficiario della disposizione fiduciaria. La causa del negozio istitutivo del *trust* consiste, dunque, nella segregazione di posizioni soggettive per la realizzazione del compito affidato al *trustee*. Il negozio dispositivo, invece, ha come causa tipica l'attuazione del programma segregativo. A differenza del *trust*, ove i beneficiari sono individuati espressamente dall'atto istitutivo, nel fondo patrimoniale non è dato individuare dei

“beneficiari” in senso tecnico. I figli non possono agire contro i genitori che destinino i frutti a finalità estranee ai bisogni della famiglia, né tantomeno i coniugi, ai quali è affidata l’amministrazione dei beni, sono considerati “fiduciari”. Questi ultimi sono titolari sia della posizione gestoria che di quella dominicale e, pertanto, possono amministrare e disporre discrezionalmente dei beni del fondo. Il fondo patrimoniale è, quindi, “vulnerabile” nei confronti dei coniugi, non soltanto per quanto concerne la gestione dei beni che ne sono oggetto, ma altresì con riferimento alla sua durata. Le cause di estinzione coincidono, infatti, ai sensi dell’art. 171 c.c., con il termine patologico o fisiologico del matrimonio. Solo se vi sono figli minori, la durata del fondo si protrae fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio. L’atto istitutivo del *trust* potrebbe, invece, prevedere una durata che prescinderebbe dalle vicende di cui all’art. 171 c.c., garantendo ai familiari una tutela costante nel corso del tempo.

Secondo parte della giurisprudenza, però, la disciplina inderogabile del fondo patrimoniale, a differenza della libertà negoziale che sta a fondamento del *trust*, offrirebbe maggiori tutele ai beneficiari. Ci si riferisce, in particolare, all’art. 169 c.c. che richiede, laddove sussistano figli minori, l’obbligo di autorizzazione giudiziale per ogni atto di alienazione avente ad oggetto i beni del fondo. Più in generale, si ritiene preclusa la possibilità di ricorrere al *trust* qualora il disponente intenda perseguire uno scopo tipico del fondo patrimoniale.

A ben vedere, però, ciò che si dovrebbe valutare è se il *trust*, oggetto della specifica controversia, realizzi o meno interessi meritevoli di tutela, indipendentemente dall’esistenza nell’ordinamento giuridico di figure tipiche che, in astratto, consentirebbero ai privati di perseguire i medesimi interessi.